



COMUNE DI RAVENNA
(Provincia di Ravenna)

Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone del mercato

Approvato con delibera C.C. nr. 49 del 30/03/2021
Modificato con delibera C.C. nr. 167 del 21/12/2021
Modificato con delibera C.C. nr. 64 del 31/05/2023
Modificato con delibera C.C. nr. 160 del 23/12/2024

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	4
Articolo 5 – Autorizzazioni.....	6
Articolo 6 - Anticipata rimozione.....	6
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	7
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	7
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	7
Articolo 10 – Presupposto del canone.....	8
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	8
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	8
Articolo 13 – Insegne d’esercizio.....	9
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	9
Articolo 15 – Dichiarazione.....	10
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	10
Articolo 17 – Rimborsi.....	11
Articolo 18 - Accertamento.....	11
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	11
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari.....	12
Articolo 21 – Riduzioni.....	12
Articolo 22 - Esenzioni.....	12
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	14
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	14
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	15
Articolo 25 - Limitazioni alle pubbliche affissioni.....	15
Articolo 26 - Richieste del servizio.....	15
Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni.....	16
Articolo 28 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	17
Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo.....	17
Articolo 30 - Riduzione del canone.....	18
Articolo 31 - Esenzione dal canone.....	18
Articolo 32 - Pagamento del canone.....	19
Articolo 33 - Norme di rinvio.....	19
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	20
Articolo 34 – Disposizioni generali.....	20
Articolo 35 - Funzionario Responsabile.....	20
Articolo 36 - Tipologie di occupazioni.....	20
Articolo 37 - Occupazioni abusive.....	20
Articolo 38 - Domanda di occupazione.....	21
Articolo 39 - Obblighi del concessionario.....	22
Articolo 40 - Durata dell’occupazione.....	22
Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	22

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	22
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	23
Articolo 44 - Nuova concessione o autorizzazione	23
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	23
Articolo 46 - Classificazione delle strade.....	23
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	24
Articolo 48 - Dichiarazione e modalità di applicazione del canone.....	24
Articolo 49 - Passi carrabili.....	25
Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	26
Articolo 51 - Soggetto passivo.....	26
Articolo 52 - Agevolazioni.....	26
Articolo 53 - Esenzioni.....	27
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	28
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	29
Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva.....	29
Articolo 57 - Rimborsi.....	29
Articolo 58 - Sanzioni.....	29
CAPO V – CANONE DEL MERCATO.....	30
Articolo 59 – Disposizioni generali.....	30
Articolo 60 - Funzionario Responsabile.....	30
Articolo 61 - Domanda di occupazione.....	30
Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	30
Articolo 63 - Classificazione delle strade.....	31
Articolo 64 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	31
Articolo 65 - Occupazioni abusive.....	31
Articolo 66 - Soggetto passivo.....	32
Articolo 67 - Modalità di applicazione.....	32
Articolo 68 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	32
Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva.....	33
Articolo 70 - Rimborsi.....	33
Articolo 71 - Sanzioni.....	33
Articolo 72 - Norme finali e transitorie	34

Allegato A – Esposizione Pubblicitaria

Allegato B – Pubbliche Affissioni

Allegato C – Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Allegato D – Canone Del Mercato

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Al fine dell'applicazione degli articoli 826, 827 e 841 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Comune di Ravenna appartiene alla fascia di Comuni con oltre 100.000 e fino a 500.000 abitanti, in base alla popolazione residente risultante dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Giunta Comunale n. 308/46986 del 07.06.2005 e successive modificazioni, da ultimo con delibera di G.C. n. 586/211510 del 24.11.2020.
5. La gestione, l'accertamento e la riscossione del Canone Unico Patrimoniale e del Canone del Mercato sono effettuati dalla società Ravenna Entrate S.p.A., società in house del Comune di Ravenna.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Nell'ambito del territorio comunale sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianti:
 - Impianti di affissione pubblica e di affissione diretta
 - Impianti di pubblicità esterna (cartelli pubblicitari)
 - Altri mezzi di pubblicità e propaganda

Per impianti di affissione pubblica si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

L'affissione pubblica è ammessa esclusivamente nelle seguenti tipologie di impianti:

- cilindro
- totem
- tabella parete
- stelo
- standardo
- poster

Per impianti di affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti e simili effettuate direttamente da soggetti privati diversi dal Comune e dai suoi Concessionari anche per contro altrui.

L'affissione diretta è ammessa esclusivamente nelle seguenti tipologie di impianti:

- cilindro
- totem
- tabella parete
- stelo
- standardo
- poster
- vetrine

Per impianti di pubblicità esterna (cartelli pubblicitari) si intendono i manufatti supportati da una idonea struttura di sostegno, mono o bifacciali, luminosi per luce propria o per luce indiretta, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici diversi da quelli destinati ad affissione pubblica e diretta. Risultano quindi compresi in questa definizione i mezzi con messaggio pubblicitario prevalentemente di tipo commerciale che non comportano l'affissione di manifesti e risultino quindi riservati ad un solo emittente del messaggio pubblicitario installati su spazi pubblici o privati che non sono sede o pertinenza accessoria della attività oggetto di pubblicità.

La pubblicità esterna è ammessa esclusivamente nelle seguenti tipologie di impianti:

- Impianti tipo cartello pubblicitario
- Impianti tipo stelo
- Impianti tipo tabella a parete
- Messaggio variabile
- Totem
- Parapedonali
- Impianti tipo poster
- Impianti tipo vele

Per questa ultima tipologia di impianto la sosta sarà ammessa esclusivamente nelle zone specificamente individuate dal Piano Generale degli Impianti.

Gli "altri mezzi di pubblicità e propaganda" sono disciplinati dal vigente "Regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private di uso pubblico con mezzi pubblicitari, fioriere, tende parasole, elementi di arredo nonché strutture temporanee a servizio di pubblici esercizi" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 174847/2020 del 29/09/2020.

3. Il piano generale degli impianti pubblicitari contiene la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
4. Relativamente alla distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico, si fa riferimento al piano generale degli impianti approvato con delibera di Giunta Comunale n. 308/46986 del 07.06.2005 e successive modificazioni, da ultimo con delibera di G.C. n. 586/211510 del 24.11.2020. Si applica integralmente quanto contenuto nel Piano degli impianti in vigore.

Articolo 5- Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per ottenere il provvedimento di autorizzazione alla installazione dei mezzi pubblicitari valgono le disposizioni contenute nel vigente "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private di uso pubblico con mezzi pubblicitari, fioriere, tende parasole, elementi di arredo nonché strutture temporanee a servizio di pubblici esercizi".
3. Il titolare dell'impianto pubblicitario, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, è tenuto a sottoscrivere un'apposita dichiarazione che gli impone di accettare – e di far accettare agli eventuali inserzionisti pubblicitari che utilizzano quell'impianto – tutti i principi definiti nel Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dall'art. 9 (che impedisce il ricorso ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti), dall'art. 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quelle di genere) e dall'art. 46 relativo alla Comunicazione Sociale, ed è pertanto vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto contenga stereotipi e disparità di genere, veicoli messaggi sessisti, violenti o rappresenti la mercificazione del corpo femminile; è altresì vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto sia lesivo del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, delle abilità fisiche e psichiche e l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto promuova il gioco d'azzardo.
Ravenna Entrate SpA verifica i contenuti dei messaggi e delle immagini pubblicitarie ed in caso di mancato rispetto dei principi di cui sopra provvede con le azioni conseguenti (mancata esposizione/affissione, rimozione).

Articolo 6- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al

rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, salvo rimozione diretta effettuata dagli organi competenti.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del competente ufficio dell'Amministrazione Comunale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma della vigente Ordinanza della Polizia Locale 1446/02 (prot. nr. 48179/02) del 30/09/2002.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa sia comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento di cui all'art 18 comma 2, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede

il Comune o Ravenna Entrate SpA con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. Il Comune o Ravenna Entrate SpA, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10- Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero , in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari poli-facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione

pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. La presenza all'interno di mezzi pubblicitari relativi a soggetti previsti dall'art 21 e dall'art. 22 comma 1 lett. f) , di eventuali sponsor commerciali, mantiene comunque l'esenzione o la riduzione prevista a condizione che la superficie complessiva utilizzata a tale scopo in ogni singolo mezzo pubblicitario sia inferiore 300 centimetri quadrati.

Articolo 13- Insegne d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 14- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa annua e della tariffa giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, deliberate dalla Giunta Comunale, applicando i coefficienti di cui all'allegato A del presente Regolamento.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) suddivisione del territorio: il Comune di Ravenna ha suddiviso, con Delibera CC 8512/15 del 2/2/2004 come risulta modificata dalla delibera di CC nr 86 (prot. nr. 33657) del 10/5/2004, il territorio comunale in Categoria Normale e Categoria Speciale, alla quale è applicata la maggiorazione del 150%;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa; in caso di pubblicità luminosa è applicata la maggiorazione del 100%;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario.
3. Qualora la diffusione del messaggio pubblicitario con durata annuale inizi nel corso del 2° semestre solare, il canone è ridotto del 50%; lo stesso vale in caso di cessazione nel corso del 1° semestre dell'anno solare.
4. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili; le riduzioni non sono cumulabili.
5. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. Al fine della determinazione dell'importo dovuto, alle tariffe approvate devono essere applicati i coefficienti di cui all'allegato A del presente Regolamento in funzione della superficie del mezzo pubblicitario.

Articolo 15- Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare a Ravenna Entrate SpA apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione da Ravenna Entrate SpA, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente a Ravenna Entrate SpA, la quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta a Ravenna Entrate SpA prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e Ravenna Entrate SpA procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non sia presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16- Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
Il pagamento deve essere eseguito con arrotondamento all'Euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Il canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno solare, deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro l'inizio della stessa; il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 500,00 (cinquecento), può essere corrisposto in due rate semestrali aventi scadenza il 30 aprile e 31 ottobre dell'anno di riferimento.
3. Il soggetto passivo è tenuto a comunicare a Ravenna Entrate S.p.A. l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, nelle suddette rate semestrali anticipate di cui al comma precedente.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti i soggetti passivi o per determinate categorie di contribuenti, a seguito di calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o comunque per motivi individuati e precisati nella stessa deliberazione.

Articolo 17- Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Ravenna Entrate SpA provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 18- Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate, si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali. Il versamento del canone ordinario effettuato entro 30 giorni dalla scadenza non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi. La predetta sanzione del 30% è ridotta al 25% per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, senza applicazione di alcuna penalità in caso di versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. A fronte di richiesta di autotutela da parte del soggetto passivo, l'Ente procede a rispondere entro 30 giorni.

Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione. Il canone dovuto è pari alla tariffa annuale moltiplicata per il coefficiente di cui all'allegato A, in base alla portata del veicolo.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa giornaliera moltiplicata con il coefficiente di cui all'allegato A.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, è dovuto il canone pari alla tariffa giornaliera moltiplicata con il coefficiente di cui all'allegato A.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa giornaliera moltiplicata con il coefficiente di cui all'allegato A.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa giornaliera moltiplicata con il coefficiente di cui all'allegato A.
5. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie in base alla tariffa moltiplicata con il coefficiente di cui all'allegato A. Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall'impresa, l'importo dovuto è ridotto del 50%.
6. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa moltiplicata con il coefficiente di cui all'allegato A.
7. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione l'importo dovuto viene calcolato applicando la tariffa giornaliera moltiplicata con il coefficiente di cui all'allegato A.

Articolo 21- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
- l) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne, sulle recinzioni o in prossimità degli ingressi di locali o strutture aperte al pubblico

in occasione di manifestazioni od eventi organizzati, gestiti o supportati dal Coni, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale del CONI, ovvero dalle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nell'apposito registro provinciale di cui alla legge 383/2000 istituito ai sensi dell'art. 4 della LR 34/2002, è esente dal canone di cui al presente articolo, qualora si riferisca alle stesse organizzazioni, ovvero alle rappresentazioni, manifestazioni o eventi in programma in quello stesso luogo e limitatamente ai casi in cui le stesse siano realizzate con il patrocinio del Comune di Ravenna così come definito e con gli effetti previsti dall'articolo 16 del Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere e di patrocinio a favore di terzi in attuazione dell'art. 12 della legge 07.08.1990 n. 241, previa dichiarazione comprovante la sussistenza dei requisiti da parte del soggetto promotore. Tale comunicazione deve avvenire con le stesse modalità previste dall'art. 15. Tale esenzione vale per le pubbliche esposizioni di natura temporanea effettuate con mezzi rimovibili quali cartelli, manifesti, striscioni, bandiere, locandine e stendardi e per le esposizioni effettuate in prossimità geografica e temporale dell'evento, cioè le esposizioni atte ad individuare i luoghi della manifestazione. Per prossimità geografica si intendono le esposizioni effettuate all'interno del raggio di 1km dal perimetro della manifestazione. Per prossimità temporale si intendono le esposizioni effettuate a partire dai quindici giorni antecedenti alla data d'inizio dell'evento fino ai tre giorni successivi alla data di fine della manifestazione. Resta invece soggetta canone, la pubblicità che, nella medesima occasione e luogo, sia rivolta a favore di eventuali sponsor commerciali.

- m) abrogata;
- n) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- o) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei delle navi, e dei battelli;
- p) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni sono disciplinate dal Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Giunta Comunale n. 308/46986 del 07/06/2005 e successive modificazioni, da ultimo con delibera di G.C. n. 586/211510 del 24/11/2020.

Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Ravenna costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo e sono interamente gestite da Ravenna Entrate S.p.A. .
2. Fino a diversa disposizione in merito, il servizio Pubbliche Affissioni è garantito su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 836 della Legge 160/2019 e successive modificazioni.

Articolo 25- Limitazioni alle pubbliche affissioni

1. Ai fini di una razionalizzazione dell'attività sono poste le seguenti limitazioni:
 - a. I manifesti formato cm 600X300, sono affissi con cadenza di 14 giorni. Se il giorno di avvio del periodo è festivo, la data di inizio affissione è spostata al primo giorno non festivo. Il periodo massimo di affissione per ciascuna campagna è pari a 28 giorni consecutivi.
 - b. I manifesti con misura difforme da cm 70x100 o multiplo di esso non sono accettati per la pubblica affissione ad eccezione dei manifesti funebri per i quali è consentito il formato cm. 70x50. Il periodo massimo di affissione per ciascuna campagna è pari a 30 giorni consecutivi.

Articolo 26- Richieste del servizio

1. Per ottenere il servizio, gli interessati devono presentare in tempo utile a Ravenna Entrate SpA, apposita commissione con l'indicazione dei dati del committente (nome e cognome o ragione sociale, domicilio fiscale, codice fiscale), numero e formato dei manifesti, numero dei manifesti che si vogliono affiggere in categoria speciale o in particolari posizioni di pregio o interesse, la data di inizio e la durata dell'affissione, occorre indicare inoltre il titolo del manifesto allegandone il bozzetto; contestualmente è necessario comprovare di avere effettuato il pagamento del canone per le affissioni.
2. Qualora la commissione non sia effettuata di persona presso gli uffici della Società o pervenga per corrispondenza, cartacea o elettronica, o via fax, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione richiesta potrà considerarsi valida soltanto dopo l'avvenuto pagamento del relativo canone; alla commissione dovrà essere allegato documento di identità.
3. Il soggetto passivo, contestualmente alla richiesta di affissione, è tenuto a sottoscrivere un'apposita dichiarazione che gli impone di accettare – e di far accettare agli eventuali inserzionisti pubblicitari che utilizzano quell'impianto – tutti i principi definiti nel Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dall'art. 9 (che impedisce il ricorso ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti), dall'art. 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quelle di genere) e dall'art. 46 relativo alla Comunicazione Sociale ed è pertanto vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto contenga stereotipi e disparità di genere, veicoli messaggi sessiste, violenti o rappresenti la mercificazione del corpo femminile, è altresì vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto sia lesivo del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale e

dell'identità di genere, delle abilità fisiche e psichiche e l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto promuova il gioco d'azzardo.

Ravenna Entrate SpA verifica i contenuti dei messaggi e delle immagini pubblicitarie ed in caso di mancato rispetto dei principi di cui sopra provvede con le azioni conseguenti (mancata esposizione/affissione, rimozione).

Articolo 27- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, Ravenna Entrate SpA mette a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Le eventuali variazioni o aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni. La richiesta di apposizione di una striscia contestualmente all'affissione di un manifesto è assoggettata al pagamento del canone pari alla tariffa, senza applicazione delle maggiorazioni per categoria speciale.
4. Le imprese di pompe funebri possono, in caso di urgenze particolari, affiggere direttamente negli spazi a ciò destinati gli annunci funebri, a condizione di non recare pregiudizio agli annunci già affissi. In tale eventualità il canone per le pubbliche affissioni deve essere comunque dichiarato e versato cumulativamente a Ravenna Entrate SpA entro il decimo giorno del mese successivo dall'avvenuta affissione.
5. E' possibile richiedere lo spostamento di una affissione prenotata per una determinata data compatibilmente con le disponibilità di spazi relative alla nuova data prescelta. In tutti i casi, se lo spostamento è dovuto a volontà del committente, la richiesta costituisce una nuova e distinta affissione.
6. I manifesti dovranno essere esclusivamente di materiale cartaceo e comunque di tipologia che necessiti delle normali tecniche operative di affissione, con l'esclusione dell'utilizzo di colle speciali a particolare tenuta.
Relativamente ai manifesti 600x300, il tipo di carta non deve essere idro-repellente (no blue back) ma una carta possibilmente PATINATA OPACA con una grammatura di circa 115, e devono sempre essere accompagnati da uno schema di composizione suddiviso MINIMO IN 4 pezzi sviluppati in verticale e composti da sinistra verso destra e non viceversa.
7. Le affissioni su impianti bifacciali possono essere effettuate su entrambi i lati per lo stesso tipo di manifesti.
8. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale, così come le eccedenze di qualsiasi natura, se non ritirati dal committente entro 20 giorni dalla consegna sono distrutti senza ulteriore avviso.
9. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, Ravenna Entrate SpA ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
10. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
11. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, e Ravenna Entrate SpA rimborsa le somme versate entro 180 giorni.

12. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che sia eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto. Per meglio organizzare il servizio, l'annullamento dovrà essere comunicato entro le 13 del giorno lavorativo precedente.
13. Ravenna Entrate SpA sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,00 per ciascuna commissione.
15. Presso gli uffici di Ravenna Entrate SpA sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni e il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 28- Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando alla tariffa stabilita con la delibera di Giunta Comunale, i coefficienti di cui all'allegato B, in funzione della durata, del numero, delle dimensioni e della localizzazione.
2. L'importo dovuto per ciascun foglio di dimensione 70x100, per i primi 10 gg, è calcolato applicando alla tariffa giornaliera i coefficienti di cui all'allegato B. Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, è dovuto il canone nella misura del 30 % di quanto dovuto per i primi 10 giorni di cui al periodo precedente. Per gli annunci mortuari il periodo di affissione è fissato in 5 giorni o multipli.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli l'importo dovuto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, l'importo dovuto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli, è maggiorato del 100 per cento.
5. Ai fini della localizzazione degli impianti per affissioni commerciali, il territorio del Comune di Ravenna, con Delibera CC 8512/15 del 2/2/2004 come risulta modificata dalla delibera di CC nr 86 (prot. nr. 33657) del 10/5/2004, è suddiviso in Categoria Normale e Categoria Speciale, alla quale è applicata la maggiorazione del 150%.
6. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del canone.
7. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili; le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede l'ente con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. A fronte di richiesta di autotutela da parte del soggetto passivo, l'Ente procede a rispondere entro 30 giorni.

Articolo 30- Riduzione del canone

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione se l'indicazione dell'eventuale sponsor commerciale è inferiore a 300 centimetri quadrati.

Articolo 31- Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Ravenna in via esclusiva e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso, come previsto dal vigente Regolamento del Piano Generale degli Impianti;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

- h) esenzione in spazi riservati previsti dal Piano Generale degli Impianti;
- i) abrogata;
- j) le affissioni effettuate all'interno, sulle facciate esterne, sulle recinzioni o in prossimità degli ingressi di locali o strutture aperte al pubblico in occasione di manifestazioni od eventi organizzati, gestiti o supportati dal Coni, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale del CONI, ovvero dalle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nell'apposito registro provinciale di cui alla legge 383/2000 istituito ai sensi dell'art. 4 della LR 34/2002, è esente dal canone di cui al presente articolo, qualora si riferisca alle stesse organizzazioni, ovvero alle rappresentazioni, manifestazioni o eventi in programma in quello stesso luogo e limitatamente ai casi in cui le stesse siano realizzate con il patrocinio del Comune di Ravenna così come definito e con gli effetti previsti dall'articolo 16 del Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere e di patrocinio a favore di terzi in attuazione dell'art. 12 della legge 07/08/1990 n. 241, previa dichiarazione comprovante la sussistenza dei requisiti da parte del soggetto promotore. Tale comunicazione deve avvenire con le stesse modalità previste dall'art. 15. Tale esenzione vale per le pubbliche esposizioni di natura temporanea effettuate con mezzi rimovibili quali cartelli, manifesti, striscioni, bandiere, locandine e standardi e per le esposizioni effettuate in prossimità geografica e temporale dell'evento, cioè le esposizioni atte ad individuare i luoghi della manifestazione. Per prossimità geografica si intendono le esposizioni effettuate all'interno del raggio di 1 km dal perimetro della manifestazione. Per prossimità temporale si intendono le esposizioni effettuate a partire dai quindici giorni antecedenti alla data d'inizio dell'evento fino ai tre giorni successivi alla data di fine della manifestazione. Resta invece soggetta a canone la pubblicità che, nella medesima occasione e luogo, sia rivolta a favore di eventuali sponsor commerciali.

2. I manifesti di cui al comma precedente, beneficiano dell'esenzione se l'indicazione dell'eventuale sponsor commerciale è inferiore a 300 centimetri quadrati.

Articolo 32- Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.

Articolo 33- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II del presente Regolamento, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari e dalla normativa vigente.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta servitù di pubblico passaggio.

Articolo 35- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

Articolo 36- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 37- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'ufficio competente rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 38- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio Comunale competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 90 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai commi 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile, senza garantirne il rilascio in tempi inferiori a quelli riferiti ai procedimenti
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale e recapito telefonico del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA e un recapito telefonico, la domanda deve pervenire esclusivamente tramite PEC;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari, indicata nei grafici allegati alla domanda;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) eventuale documentazione prevista da specifici regolamenti comunali.

La domanda riferita ad aree adibite all'esercizio di attività d'impresa deve obbligatoriamente essere presentata in modalità telematica mediante lo sportello telematico della Regione Emilia Romagna.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale

provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, a prendere i dovuti provvedimenti a norma di legge.

Articolo 39- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 40- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, anche a seguito della messa in atto delle procedure coattive;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i trenta giorni precedenti la data della rinuncia stessa, in caso di richiesta di una nuova concessione, con il medesimo oggetto, a ditta diversa o erede valgono i termini di cui all'art 38.

Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44- Nuova concessione o autorizzazione.

1. I provvedimenti di concessione permanente terminano alla loro naturale scadenza, è però sempre possibile richiedere una nuova concessione novanta giorni prima della scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di nuova concessione almeno novanta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata della nuova concessione.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa annua e della tariffa giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, deliberate dalla Giunta Comunale applicando i coefficienti di cui all'allegato C del presente Regolamento.
2. La graduazione della tariffa è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 46- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare nr 52182/1239 del 23-11-1988 (CO.RE.CO. 1158 del 7-2-89).
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1° categoria è applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alla 1° categoria. La tariffa per le strade di 3° e 4° categoria è ridotta in misura del 45 per cento rispetto alla 1° categoria.

Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Qualora l'occupazione permanente inizi in corso del 2° semestre solare il canone è ridotto del 50%. Lo stesso vale in caso di cessazione nel corso del 1° semestre dell'anno solare.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone applicando alla tariffa giornaliera deliberata, i coefficienti previsti per le singole tipologie specificate nell'allegato C al presente regolamento. Se l'occupazione ha una durata oltre i 14 gg, si applica una riduzione del 50%. Se l'occupazione ha una durata fino a 12 ore, si applica la riduzione del 30%. Le riduzioni di cui sopra sono cumulabili.

Articolo 48- Dichiarazione e modalità di applicazione del canone

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare l'occupazione, a presentare a Ravenna Entrate SpA apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione da Ravenna Entrate SpA, nella quale devono essere indicate la tipologia, le caratteristiche e la durata dell'occupazione.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente a Ravenna Entrate SpA, la quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta a Ravenna Entrate SpA prima dell'inizio dell'occupazione.
4. In caso di variazione dell'occupazione, che comporti la modificazione della superficie occupata o del tipo di occupazione effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e Ravenna Entrate SpA procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale occupazione si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non sia presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
8. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
9. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

10. Per le occupazioni del soprasuolo e del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
11. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto il canone annuale applicando alla tariffa deliberata dalla Giunta Comunale i coefficienti di cui all'allegato C del presente regolamento.
12. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto il canone annuale applicando alla tariffa deliberata dalla Giunta Comunale i coefficienti di cui all'allegato C del presente regolamento.
13. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
14. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
15. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
16. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 1 euro. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 49- Passi carrabili

1. Sono considerati Passi Carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati sul marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Nel territorio del Comune di Ravenna sono esenti i passi carrabili non provvisti dell'apposito cartello segnaletico rilasciato dall'Ufficio Comunale competente, pertanto il Canone è dovuto limitatamente ai passi carrabili provvisti degli appositi cartelli regolarmente autorizzati.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
4. Per i passi carrabili soggetti a canone, alla tariffa annua è applicato il rispettivo coefficiente di cui all'allegato C.
5. Eventuali posizionamenti di cartelli segnaletici non autorizzati comporteranno l'applicazione della normativa relativa alle occupazioni abusive.

Articolo 50- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale secondo le prescrizioni in essa dettagliatamente indicate.
2. Il canone relativo alle concessioni sia permanenti che temporanee, oggetto del presente articolo è pari alla tariffa moltiplicata per il coefficiente di cui all'allegato C. In caso di occupazione multipla sul medesimo apparato, il canone si applica a ciascun apparato installato.
3. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 120 giorni (quattro mesi). Il relativo canone viene quantificato moltiplicando il canone giornaliero per il coefficiente di cui all'allegato C per ciascuna giornata, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento.
4. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52- Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte a un quarto;
 - b) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
 - d) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

2. Le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, dei pubblici esercizi e dei produttori agricoli alla tariffa ordinaria è applicato il coefficiente di cui all'allegato C del presente regolamento.
3. Le occupazioni di tende fisse o retrattili a carattere permanente alla tariffa annuale è applicato il coefficiente di cui all'allegato C del presente regolamento.
4. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 53- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato. Si considerano altresì esenti le fermate regolarmente autorizzate relative ai servizi pubblici di trasporto.
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap occupazioni realizzate per manifestazioni iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività aventi rilevanza economica;
- h) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni della competente Autorità Comunale;
- i) occupazioni di pronto intervento con automezzi, ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti e simili di durata non superiore a 8 ore;
- j) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 ore.
- k) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, quando avvengano nel rispetto delle prescrizioni e dei piani della competente autorità comunale;
- l) alle occupazioni effettuate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- m) balconi, verande, bow-window e simili di carattere stabile non asserventi ad attività commerciali;

- n) alle occupazioni di aree appartenenti al patrimonio del Comune o del Demanio dello Stato nonché alle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato;
- o) tende fisse o retrattili a carattere temporaneo aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- p) passi carrabili di fatto, privi dell'apposito cartello autorizzatorio;
- q) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (parcheggi pubblici);
- r) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (parcheggi privati);
- s) alle occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune o da altro Ente Territoriale in qualità di committente di opere e servizi pubblici;
- t) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- u) le occupazioni non superiori a 10mq. effettuate dai partiti politici, Associazioni Politiche e Organizzazioni Sindacali;
- v) abrogata;
- z) le occupazioni regolarmente autorizzate alle Organizzazioni di Volontariato (OdV) ed alle Associazioni di promozione sociale (Aps), così come definite nel Registro istituito dal D. Lgs. n. 117/2017 e reso operativo nelle relative sezioni con decreto direttoriale n. 561 del 26.10.2021, iscritte al Registro medesimo (RUNTS).

Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile e 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00 (cinquecento).
6. Il soggetto passivo è tenuto a comunicare a Ravenna Entrate S.p.A. l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, nelle suddette rate semestrali anticipate di cui al comma precedente.
7. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
8. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti i soggetti passivi o per determinate categorie di contribuenti, a seguito di calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o comunque per motivi individuati e precisati nella stessa deliberazione.

Articolo 55- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato entro 30 giorni dall'atto del rilascio dell'autorizzazione.
 2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in due rate aventi scadenza 30 aprile e 31 ottobre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 500,00 (cinquecento).
- Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
 4. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti i soggetti passivi o per determinate categorie di contribuenti, a seguito di calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o comunque per motivi individuati e precisati nella stessa deliberazione.

Articolo 56- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, e sulla base del Regolamento comunale per entrate tributarie comunali tenuto conto di tutte le normative in materia, il versamento del canone ordinario effettuato entro 30 giorni dalla scadenza non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute spettano gli interessi legali.

Articolo 58- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali. La predetta sanzione del 30% è ridotta al 25% per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, senza applicazione di alcuna penalità in caso di versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. A fronte di richiesta di autotutela da parte del soggetto passivo, l'Ente procede a rispondere entro 30 giorni.

CAPO V – CANONE DEL MERCATO

Articolo 59– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 60- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

Articolo 61- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento disciplinante il commercio su aree pubbliche situate nell'ambito del Comune di Ravenna approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2018/9 (Prot. nr. 27337) del 30.01.2018.

Articolo 62- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa annua e della tariffa giornaliera di cui all'articolo 1, commi 841 e 842, della legge n. 160 del 2019, deliberate dalla Giunta Comunale applicando i coefficienti di cui all'allegato D del presente Regolamento.
2. La graduazione della tariffa è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore, applicando i coefficienti di cui all'allegato D.

Articolo 63- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n 52182/1239 del 23-11-1988 (CO.RE.CO. 1158 del 7-2-89).
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1° categoria è applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alla 1° categoria. La tariffa per le strade di 3° e 4° categoria è ridotta in misura del 45 per cento rispetto alla 1° categoria.

Articolo 64- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Qualora l'occupazione permanente inizi in corso del 2° semestre solare il canone è ridotto del 50%. Lo stesso vale in caso di cessazione nel corso del 1° semestre dell'anno solare.
3. Il canone per le occupazioni temporanee giornaliere sono calcolate applicando alla tariffa deliberata, i coefficienti previsti per le singole tipologie specificate nell'allegato D al presente regolamento. Se l'occupazione ha una durata oltre i 14 gg, si applica una riduzione del 50%. La tariffa è ridotta del 30% in caso di occupazione inferiore a 12 ore per ciascun giorno. Le riduzioni di cui sopra sono cumulabili.
4. Per le occupazioni temporanee nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 50% sul canone complessivamente determinato.

Articolo 65- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza richiesta di una nuova concessione o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, si rileva la violazione con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni

abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 66- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 67- Modalità di applicazione

1. Alla tariffa deliberata dalla Giunta Comunale sono applicati i coefficienti riportati nell'allegato D in funzione della tipologia di attività e alla occasionalità dell'occupazione.
2. L'importo dovuto è ridotto del 50% se l'occupazione è realizzata da venditori ambulanti e da produttori agricoli, a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
4. E' esente dal canone il commercio ambulante itinerante se la sosta è fino a 60 (sessanta) minuti;

Articolo 68- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
 4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
- Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile e 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00 (cinquecento).
 6. Il soggetto passivo è tenuto a comunicare a Ravenna Entrate S.p.A. l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, nelle suddette rate semestrali anticipate di cui al comma precedente.
 7. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
 8. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti i soggetti passivi o per determinate categorie di contribuenti, a seguito di calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o comunque per motivi individuati e precisati nella stessa deliberazione.

Articolo 69- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento generale per le entrate tributarie.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 70- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali

Articolo 71- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali, il versamento del canone ordinario effettuato entro 30 giorni dalla scadenza non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi. La predetta sanzione del 30% è ridotta al 25% per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, senza applicazione di alcuna penalità in caso di versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dalla normativa vigente.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. A fronte di richiesta di autotutela da parte del soggetto passivo, l'Ente procede a rispondere entro 30 giorni.

Articolo 72- Norme finali e transitorie

1. I canoni di cui al presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2021, come previsto dalla delibera di C.C. n. 7 del 26.01.2021 con cui i canoni sono stati istituiti. Il presente regolamento entra pertanto in vigore il 1° gennaio 2021 ad ogni effetto di legge.
2. Nella determinazione del canone dovuto per l'anno 2021 si tiene conto, salva diversa comunicazione del soggetto passivo, delle superfici in precedenza dichiarate ai fini dell'applicazione dei previgenti tributi. In ogni caso, fermo restando le competenze

della Giunta Comunale nella determinazione delle tariffe, per tutte le fattispecie impositive previste dal presente regolamento eccezion fatta per le entrate di cui all'art. 50, per l'anno 2021 il canone dovuto non può essere superiore a quanto dovuto per l'anno 2020 per la medesima fattispecie impositiva applicando, rispetto a tale annualità, le tariffe ed i criteri previsti dalle regolamentazioni e dalla normativa per l'anno 2020. Viceversa, in relazione alle entrate di cui all'art. 50 del presente regolamento, le tariffe approvate dalla Giunta Comunale per l'anno 2021 sono immediatamente applicabili a tali fattispecie, già dal primo anno di applicazione 2021.

3. Per l'anno 2021 il termine per la presentazione della dichiarazione e per il pagamento del canone annuale è fissato al 31 ottobre 2021.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Allegato A		Esposizione Pubblicitaria
		COEFFICIENTE DA APPLICARE
<u>Pubblicità Ordinaria - Art. 14 c. 5</u>		
TARIFFA GIORNALIERA - fino a 1 mq COMPLESSIVI		0,045
TARIFFA ANNUA - fino a 1 mq COMPLESSIVI		0,331
TARIFFA GIORNALIERA - da 1,01 mq a 5 mq COMPLESSIVI		0,051
TARIFFA ANNUA - da 1,01 mq a 5 mq COMPLESSIVI		0,374
TARIFFA GIORNALIERA - da 5,5 mq a 8,5 mq COMPLESSIVI		0,077
TARIFFA ANNUA - da 5,5 mq a 8,5 mq COMPLESSIVI		0,560
TARIFFA GIORNALIERA - oltre 8,5 mq COMPLESSIVI		0,102
TARIFFA ANNUA - oltre 8,5 mq COMPLESSIVI		0,747
<u>Veicoli in genere - Art. 19</u>		
TARIFFA ANNUA - PORTATA > 3.000 kg		1,403
TARIFFA ANNUA - PORTATA < 3.000 kg		0,935
<u>Mezzi pubblicitari vari - Art. 20</u>		
PANNELLI LUMINOSI		
TARIFFA GIORNALIERA - AL MQ		0,164
TARIFFA ANNUA - AL MQ		1,201
PROIEZIONI LUMINOSE		
TARIFFA GIORNALIERA - AL MQ		2,806
STRISCIONE TRASVERSALE		
TARIFFA GIORNALIERA - AL MQ		0,907
AEROMOBILI		
TARIFFA GIORNALIERA		67,256
PALLONI FRENATI		
TARIFFA GIORNALIERA		33,628
VOLANTINAGGIO		
TARIFFA GIORNALIERA - A PERSONA		2,806
PUBBLICITA' SONORA		
TARIFFA GIORNALIERA		8,411

<u>Allegato B</u>		Pubbliche Affissioni	
		COEFFICIENTE DA APPLICARE	
<u>FORMATO BASE 70x100</u>			
TARIFFA GIORNALIERA		0,104	
<u>MANIFESTI FUNEBRI - FORMATO 70x50</u>			
TARIFFA GIORNALIERA		0,104	

Allegato C	Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
	COEFFICIENTE DA APPLICARE
<u>PRIMA CATEGORIA</u>	
OCCUPAZIONI IN GENERE	
TARIFFA GIORNALIERA - AL MQ	2,372
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,785
ATTIVITA' EDILIZIA	
TARIFFA GIORNALIERA - AL MQ	1,070
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,785
PRODUTTORI AGRICOLI	
TARIFFA GIORNALIERA - AL MQ	1,070
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,785
PUBBLICI ESERCIZI	
TARIFFA GIORNALIERA - AL MQ	0,597
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,785
TENDE	
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,235
PASSI CARRABILI	
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,392
DISTRIBUTORI TABACCHI	
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,494
DISTRIBUTORI CARBURANTI	
TARIFFA ANNUA - AL MQ	1,483
IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE	
TARIFFA GIORNALIERA - AL MQ	2,372
TARIFFA ANNUA - AL MQ	15,000
<u>SECONDA CATEGORIA</u>	
OCCUPAZIONI IN GENERE	
TARIFFA GIORNALIERA - AL MQ	1,426
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,588
ATTIVITA' EDILIZIA	
TARIFFA GIORNALIERA - AL MQ	0,713
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,588
PRODUTTORI AGRICOLI	
TARIFFA GIORNALIERA - AL MQ	0,713
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,588
PUBBLICI ESERCIZI	
TARIFFA GIORNALIERA - AL MQ	0,426
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,588

TENDE	
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,176
PASSI CARRABILI	
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,294
DISTRIBUTORI TABACCHI	
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,330
DISTRIBUTORI CARBURANTI	
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,989
IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE	
TARIFFA GIORNALIERA - AL MQ	1,426
TARIFFA ANNUA - AL MQ	11,250
<u>TERZA CATEGORIA e QUARTA CATEGORIA</u>	
OCCUPAZIONI IN GENERE	
TARIFFA GIORNALIERA - AL MQ	0,946
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,392
ATTIVITA' EDILIZIA	
TARIFFA GIORNALIERA - AL MQ	0,473
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,392
PRODUTTORI AGRICOLI	
TARIFFA GIORNALIERA - AL MQ	0,473
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,392
PUBBLICI ESERCIZI	
TARIFFA GIORNALIERA - AL MQ	0,333
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,392
TENDE	
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,118
PASSI CARRABILI	
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,196
DISTRIBUTORI TABACCHI	
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,242
DISTRIBUTORI CARBURANTI	
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,494
IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE	
TARIFFA GIORNALIERA - AL MQ	0,946
TARIFFA ANNUA - AL MQ	8,250

Allegato D	Canone del Mercato
	COEFFICIENTE DA APPLICARE
<u>PRIMA CATEGORIA</u>	
MERCATO ORDINARIO	
TARIFFA GIORNALIERA - AL MQ	2,132
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,785
MERCATO OCCASIONALE	
TARIFFA GIORNALIERA - AL MQ	0,705
<u>SECONDA CATEGORIA</u>	
MERCATO ORDINARIO	
TARIFFA GIORNALIERA - AL MQ	1,426
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,588
MERCATO OCCASIONALE	
TARIFFA GIORNALIERA - AL MQ	0,519
<u>TERZA CATEGORIA e QUARTA CATEGORIA</u>	
MERCATO ORDINARIO	
TARIFFA GIORNALIERA - AL MQ	0,9457
TARIFFA ANNUA - AL MQ	0,3923
MERCATO OCCASIONALE	
TARIFFA GIORNALIERA - AL MQ	0,4264